

DAL PIAZ STUDIO LEGALE

Via Sant'Agostino, 12 - 10122 Torino
Tel. +39 011 4366646 - Fax +39 011 4367120
Pec: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it
info@studiolegaledalpiaz.it - www.studiolegaledalpiaz.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

Sezione III

R.G. n. 296/2023

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA CAUTELARE E DI AUTORIZZAZIONE ALLA

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

nell'interesse della Dott.ssa **Simona BORAZZO** (C.F. BRZSMN75T69L219I), nata a Torino in data 29.12.1975 ed ivi residente in Via Madama Cristina n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco DAL PIAZ (C.F. DLPFNC66B08L219W, fax n. 011.4367120; PEC *francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it*), con domicilio fisico eletto presso lo Studio di Torino, Via Sant'Agostino, n. 12, e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC *francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it*, come da procura speciale in atti

- *ricorrente* -

contro

l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE "NO" NOVARA** (C.F./P. IVA 01522670031), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novara, Viale Roma n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio PAGANI, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del TAR per il Piemonte e domicilio digitale eletto presso il numero telefax n. 0321.627955 e presso l'indirizzo PEC *pagani@pec.pagani.pro*

- *resistente* -

e nei confronti

della Dott.ssa **Donata MAZZUCCA** (C.F. MZZDNT65P63A662O), nata a Bari in data 23.09.1965 e residente in Torino, Via Front n. 8

- *controinteressata* -

già per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023, avente ad oggetto “**APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT. D)**” (doc. 1 in atti)
- dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito delle prove relative al “**PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D**”, pubblicato in data 31.01.2023 (doc. 2 in atti)
- del “**VERBALE PROVA ORALE**” in data 24.01.2023 (doc. 3 in atti)
- del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, pubblicato solo in estratto sul sito *internet* istituzionale dell’Ente in data 16.02.2023 (doc. 4 in atti)
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso

e per l’annullamento

- del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice redatto in data 28.11.2022, pubblicato ancora solo in estratto sul sito *internet* istituzionale dell’Ente in data 06.04.2023, e trasmesso nella sua versione integrale in data 17.04.2023, in riscontro all’istanza di accesso della ricorrente (doc. 14 segue numerazione precedente).

* * *

FATTO

1. Con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 in data 11.03.2022, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE “NO” di Novara (di seguito solo ASL) indiceva il concorso pubblico per titoli ed esami “... **PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. “D.” (COD. 3 / 2022)**” (di seguito solo Bando – doc. 5 in atti).

Ai fini del reclutamento, oltre ai requisiti per la partecipazione alla selezione e le modalità di presentazione delle domande, il Bando precisava le “**MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE DEI TITOLI**”: in particolare, il disciplinare del

concorso precisava preliminarmente che “... *alla presente procedura concorsuale, il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, si applica l’art. 10 del DL medesimo e pertanto ci si avvale della facoltà secondo cui, fino al permanere dello stato di emergenza, si può prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.*

Nel pubblico concorso in questione verrà espletata la sola prova scritta”; di seguito, poi, si riportava la suddivisione dei punteggi assegnabili all’unica prova scritta ed ai titoli.

Nel prosieguo, il Bando indicava che “*Se in alternativa il concorso verrà svolto attraverso la tradizionale procedura di cui al DPR 220/2001, la Commissione Giudicatrice ... dispone complessivamente di 100*”, di cui 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame, a loro volta ripartiti in 30 punti per la prova scritta, 20 per la prova pratica e 20 per la prova orale.

Infine, in merito alle “PROVE D’ESAME”, era riportata la tipologia delle prove concorsuali come segue: “*PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso;*

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo messo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

PROVA ORALE: vertente sulla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che ad elementi di informatica la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese”.

Pertanto, il Bando non recava nel dettaglio le materie oggetto di prova e, soprattutto, non disciplinava le modalità di svolgimento della prova orale.

2. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 417 in data 03.08.2022 veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso (**doc. 6 in atti**), la quale, in occasione della prima seduta in data 28.11.2022, stabiliva quanto segue: “*La commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:*

- 30 punti per titoli;
- 70 punti per prove d’esame.

I 70 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale”.

Con particolare riferimento alla prova orale, inoltre, la Commissione stabiliva quanto segue: “*TERZA PROVA (Prova orale)*

Attinente alla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 2 1/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Pertanto

...

c) i candidati che non raggiungeranno una valutazione di almeno 14/20 nella prova orale non saranno inseriti nella graduatoria degli idonei.

Sarà escluso dalla graduatoria generale il candidato che non abbia conseguito le predette valutazioni di sufficienza in ogni prova di esame.

Successivamente, ai sensi del punto 3) dell'art. 9 del DPR 220/2001, la commissione, al completo, dato atto che gli argomenti delle prove saranno predisposti solo immediatamente prima dello svolgimento delle prove stesse, determina che:

...

c) relativamente alla prova orale (punti max 20), ai candidati verrà proposto un argomento/domanda, da estrarre a sorte, e sul quale verterà l'interrogazione. La correzione della prova avverrà tenendo conto dei seguenti parametri a cui sono stati attribuiti i singoli punteggi di pari valore:

- rispondenza a quanto richiesto
- livello di conoscenza dell'argomento
- completezza e spunti di originalità

- chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio

Per la parte della prova orale riguardante la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera verrà proposta a tutti i candidati convocati nel medesimo giorno una domanda sull'uso dell'informatica e una sulla lingua straniera.

Il punteggio della prova orale sarà così suddiviso;

- 19 punti per le domande relative alla materia oggetto del concorso

- 0,50 punti per la prova di informatica

- 0,50 punti per la prova di lingua straniera

e il punteggio globale della prova orale sarà computato sommando il punteggio ottenuto per ognuna delle tre componenti della prova stessa sopra specificate” (cfr. pagg. 5 e 6 doc. 14).

Dunque, come si evince dal Verbale n. 1 quivi impugnato, in occasione della prima seduta, la Commissione non aveva precisato le concrete modalità di espletamento della prova orale, che sarebbero poi state adottate il giorno dell'esame.

3. Al concorso si candidava anche la Dott.ssa BORAZZO, che superava sia la prova scritta (punteggio 30/30 – **doc. 7 in atti**), che la prova pratica (punteggio 17/20, con valutazione dei titoli di punti 7,200/30 – **doc. 8 in atti**), venendo così ammessa alla prova orale fissata per il giorno 24.01.2023, come da convocazione Prot. n. 79475/22 in data 13.12.2022 (**doc. 9 in atti**).

4. Stante il punteggio conseguito dalla ricorrente nelle due prime prove ed a seguito della valutazione dei titoli, solo altri cinque candidati (su un totale di 41 partecipanti alla seconda prova del concorso) risultavano aver conseguito un punteggio complessivo superiore a quello della Dott.ssa BORAZZO.

5. Alla data prefissata per l'espletamento della prova orale, tutti i candidati ammessi apprendevano la modalità di svolgimento dell'esame stabilito dalla Commissione: erano state predisposte tre buste contenenti un solo quesito per ciascuna “materia” d'esame prevista dal Bando (caso clinico, lingua inglese, informatica); una volta sorteggiata una delle buste (busta n. 1), la Commissione presentava **a tutti i candidati lo stesso identico quesito** ivi contenuto (cfr. “**VERBALE PROVA ORALE**” doc. 3 cit.): **quindi, posto che a tutti i candidati è stato fatto il medesimo quesito, veniva impedito di assistere alla prova orale degli altri concorrenti**, come anche si evince

“implicitamente” dal precitato verbale (“... inizia la prova orale e al colloquio aperto al pubblico non sono presenti gli altri candidati” – cfr. pag. 2 doc. 3 cit.)

6. All’esito della procedura, la Commissione redigeva l’elenco dei candidati risultati idonei (**doc. 2 cit.**) e, con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023 (**doc. 1 cit.**), veniva pubblicata la graduatoria finale del concorso: la Dott.ssa BORAZZO non figurava in nessuno dei due citati documenti.

7. Già a seguito della pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei in data 31.01.2023, quindi, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti chiedendo la produzione delle prove scritte, del verbale della prova orale e dell’ulteriore documentazione inerente alla procedura selettiva (**doc. 10**).

A tale istanza, l’ASL forniva riscontro con raccomandata a/r Prot. n. 14189/23 in data 06.03.2023 (**doc. 11**), trasmettendo unicamente le prove scritte della richiedente ed il verbale della prova orale: da tale ultimo documento, tra le altre indicazioni, si poteva evincere che la Dott.ssa BORAZZO aveva conseguito un punteggio di 12/20 (a fronte del minimo richiesto per l’idoneità di punti 14/20) con la seguente motivazione: “*Molto scarsa conoscenza della materia e dei requisiti posti. Scarsa completezza e capacità espositiva nella trattazione dell’argomento richiesto*”.

8. In data 21.03.2023 veniva presentata nuova istanza di accesso (**doc. 12**) con cui si chiedeva l’ostensione di “*copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali la Commissione esaminatrice ha stabilito: ... i singoli quesiti oggetto della prova orale [e] i criteri e le modalità di predisposizione dei quesiti della prova orale; ... lo svolgimento della prova orale mediante sottoposizione di quesiti identici a tutti i candidati e comunque le modalità di svolgimento della prova orale; ... i criteri di valutazione delle singole prove orali*”, cui seguiva il riscontro dell’ASL in data 17.04.2023, con trasmissione tra gli altri documenti, del Verbale della Commissione quivi impugnato.

9. In data 03.04.2023, veniva notificato all’ASL ed alla Dott.ssa MAZZUCCA il ricorso introduttivo del presente giudizio, con contestuali istanze cautelare e di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

In particolare, la Dott.ssa BORAZZO contestava le modalità di svolgimento della prova orale di concorso adottate dalla Commissione, mai rese note e precisate in precedenza dalla Commissione, nonché la mancata predeterminazione dei criteri

valutativi della medesima prova che rendeva illogico ed irragionevole il punteggio assegnato al suo esame.

Peraltro, la ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova orale e della graduatoria finale del concorso, nonché l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami data l'oggettiva impossibilità di notificare direttamente il ricorso a tutti i potenziali controinteressati.

10. All'esito della camera di consiglio del 03.05.2023, codesta Ecc.ma Sezione del TAR per il Piemonte autorizzava la Dott.ssa BORAZZO ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nei modi e nei tempi espressamente indicati nell'Ordinanza collegiale n. 423/2023 e, altresì, fissava una nuova camera di consiglio in data 22.06.2023.

* * *

I provvedimenti e gli atti impugnati nel presente giudizio sono palesemente illegittimi e gravemente lesivi per la Dott.ssa BORAZZO, imponendosene l'annullamento anche per i seguenti motivi aggiunti di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 220/2001.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.

Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà.

Violazione dei principi di buona fede e di affidamento.

* * *

A.

Sussistenza del fumus boni juris.

A.I.

Sull'illegittima modalità di svolgimento della prova orale.

Dall'esame del Verbale n. 1 nella sua versione integrale emergono ulteriori irregolarità poste in essere dalla Commissione esaminatrice nell'espletamento del concorso in questione, oltre a quelle già rilevate nel ricorso principale.

In primo luogo, si rammenta che il Bando prevedeva espressamente che "Nel pubblico concorso in questione [sarebbe stata] espletata la sola prova scritta", avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10 D.L. n. 44/2021 (convertito in L. n. 76/2021), vigente *ratione temporis* ed emanato per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica, contemplando comunque la possibilità alternativa di ricorrere alla "*tradizionale procedura di cui al DPR 220/2001*" (**doc. 5 cit.**): pertanto, nonostante il disciplinare del concorso ne riservasse la possibilità, lo svolgimento della selezione mediante la procedura "ordinaria" era eventuale, essendo previsto l'espletamento di una sola prova scritta.

Tuttavia, la Commissione ha inteso sottoporre ai candidati le "alternative" prova scritta, prova pratica e prova orale ma, come emerge dal Verbale n. 1, senza mai precisare per quale ragione ha deciso di modificare la procedura selettiva come stabilita dal Bando: la scelta di svolgere il concorso mediante la procedura "ordinaria", quindi, e di disattendere le iniziali prescrizioni del Bando, risulta del tutto immotivata, e non è mai stata tempestivamente comunicata ai candidati.

Per di più, anche nel precitato Verbale non sono state puntualmente indicate le – illegittime – modalità di svolgimento della prova orale, che sarebbero state poi effettivamente adottate dalla Commissione, proponendo a tutti i candidati le stesse domande.

Infatti, come rilevato in narrativa, in occasione della prima seduta la Commissione esaminatrice ha stabilito esclusivamente quanto segue: "*TERZA PROVA (Prova orale) Attinente alla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.*

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 2 1/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Pertanto

...

c) i candidati che non raggiungeranno una valutazione di almeno 14/20 nella prova orale non saranno inseriti nella graduatoria degli idonei.

Sarà escluso dalla graduatoria generale il candidato che non abbia conseguito le predette valutazioni di sufficienza in ogni prova di esame.

Successivamente, ai sensi del punto 3) dell'art. 9 del DPR 220/2001, la commissione, al completo, dato atto che gli argomenti delle prove saranno predisposti solo immediatamente prima dello svolgimento delle prove stesse, determina che:

...

c) relativamente alla prova orale (punti max 20), ai candidati verrà proposto un argomento/domanda, da estrarre a sorte, e sul quale verterà l'interrogazione. La correzione della prova avverrà tenendo conto dei seguenti parametri a cui sono stati attribuiti i singoli punteggi di pari valore:

- rispondenza a quanto richiesto*
- livello di conoscenza dell'argomento*
- completezza e spunti di originalità*
- chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio*

Per la parte della prova orale riguardante la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera verrà proposta a tutti i candidati convocati nel medesimo giorno una domanda sull'uso dell'informatica e una sulla lingua straniera.

Il punteggio della prova orale sarà così suddiviso;

- 19 punti per le domande relative alla materia oggetto del concorso*
- 0,50 punti per la prova di informatica*
- 0,50 punti per la prova di lingua straniera*

e il punteggio globale della prova orale sarà computato sommando il punteggio ottenuto per ognuna delle tre componenti della prova stessa sopra specificate" (cfr. pagg. 5 e 6 doc. 14).

Ora, a ben vedere, l'affermazione per cui *“ai candidati verrà proposto un argomento/domanda, da estrarre a sorte, e sul quale verterà l'interrogazione”* dovrebbe logicamente intendersi nel senso che **per ciascun candidato sarebbe stata estratta una domanda diversa da sottoporre al medesimo**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 487/1994 (*“Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*) e dall'art. 9, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 220/2000 (*“I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte”*).

Certamente, tale inciso non illustra assolutamente ciò che in realtà è accaduto, ovvero che a tutti i candidati sarebbero state poste le stesse domande estratte.

Pertanto, in primo luogo, il Verbale n. 1 smentisce l'affermazione riportata nel **“VERBALE PROVA ORALE”** (doc. 3 cit.), per la quale *“La Commissione prende atto che con verbale n. 1 si erano stabilite le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione che si riportano: relativamente alla prova orale ... ai candidati verrà proposta (mediante estrazione a sorte tra una terna di prove) la descrizione di 1 caso clinico inerente l'esecuzione di tecniche specifiche o atti connessi alla qualifica professionale richiesta, una frase in lingua inglese da tradurre e un quesito d'informatica”*: con il primo Verbale, infatti, non era stato stabilito che le domande sarebbero state estratte a sorte *“tra una terna di prove”*.

Altresì, come si evince ancora dal Verbale n. 1, le modalità di svolgimento della prova orale effettivamente adottate per il concorso in questione, ossia la proposizione a tutti i concorrenti delle stesse domande per ciascuna materia (materia oggetto di concorso, elementi di informatica e lingua inglese), **non sono state stabilite nel corso della prima riunione della Commissione e, a quanto consta, neanche nelle successive riunioni**, e quindi: *i)* non è dato comprendere quando e per quali motivazioni la Commissione ha deciso tale modalità di espletamento della prova orale; *ii)* in ogni caso, **il modus esaminandi adottato dalla Commissione si pone in contrasto con il dettato normativo dei summenzionati artt. 12, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 487/1994 e 9, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 220/2000**, i quali non contemplano la possibilità di estrarre a sorte solo una domanda, per ciascuna materia, da sottoporre ai

candidati, ma impongono l'estrazione a sorte di tutti i quesiti da formulare ai concorrenti.

Alla luce di tali circostanze, dunque, la prova concorsuale in questione risulta ancor più illegittima, anche in considerazione di quanto già rilevato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, vale a dire le specifiche e rigide misure adottate nell'occasione dalla Commissione **per impedire ai concorrenti di essere presenti alle prove orali degli altri candidati**: infatti, gli esaminandi sono stati tutti raccolti in una stanza separata da quella in cui ha avuto luogo l'esame orale, ed è stato imposto loro di spegnere i telefoni cellulari. Sono stati previsti, altresì, appositi percorsi obbligati di ingresso e di uscita dall'aula d'esame, in modo tale che: *i) gli esaminati non potessero rientrare nel locale in cui attendevano i candidati in attesa di essere chiamati per la prova; ii) quest'ultimi, a loro volta, non potessero uscire dalla stanza di attesa prima di aver sostenuto la loro prova.*

Tale modus procedendi, presumibilmente finalizzato a non creare situazioni di vantaggio per alcuni concorrenti che avrebbero potuto conoscere in anticipo le domande, come già rilevato nel ricorso principale, **ha inevitabilmente comportato lo svolgimento della sessione di prova in forma "privata"**.

Sul punto, si ricorda che l'art. 7, comma 5, D.P.R. n. 220/2001 (relativo allo "Svolgimento delle prove", ricompreso nel "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale") dispone che "La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico"; la norma citata, peraltro, riprende in parte la disciplina generale dettata dall'art. 6, comma 4, D.P.R. n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), ai sensi del quale "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione".

Le discipline dei concorsi, dunque, quella generale e quella settoriale, impongono espressamente la pubblicità della prova orale di un concorso, da intendersi indirizzata non solo ad una platea di terzi estranei, ma anche e soprattutto ai concorrenti, i quali vantano l'interesse diretto e qualificato a seguire gli esami dei concorrenti per verificare il corretto operato della Commissione durante i colloqui, posto che la

possibilità di osservare lo svolgimento di tutte le prove orali è prevista (anche) a garanzia del diritto di difesa dei candidati, i quali solo potendo esaminare le prove degli altri concorrenti possono rilevare eventuali criticità censurabili in sede giudiziaria.

La modalità adottata dalla Commissione nella fattispecie, invece, non solo non è stata espressamente stabilita nel Bando, nel Verbale n. 1 ed in nessun altro documento, ma soprattutto viola il dettato normativo di cui agli artt. 7, comma 5, D.P.R. n. 220/2001 e 6, comma 4, D.P.R. n. 487/1994 e si pone in totale contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono sorreggere le attività della P.A..

Invero, la scelta di sottoporre a tutti i candidati le stesse domande e di impedire loro di assistere a tutta la sessione orale, ha comportato lo svolgimento della prova in una seduta – per i candidati – di fatto **privata**, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di concorsi pubblici.

Non depone in senso contrario la precisazione della Commissione riportata nel verbale della prova orale (*cf.* **doc. 3**), per cui il colloquio era “... *aperto al pubblico* ...”, la quale è del tutto priva di rilievo in ordine all’affermazione “... *non sono presenti gli altri candidati*”, considerato che agli altri candidati è stato completamente vietato di assistere all’esame orale.

A tal proposito, si evidenzia che nella memoria prodotta in vista della camera di consiglio delli 03.05.2023, l’ASL ha affermato che il Verbale relativo all’esame orale dimostrerebbe lo svolgimento della prova in seduta pubblica e che l’indicazione “*non sono presenti gli altri candidati*” rappresenterebbe un mero inciso relativo ad un dato di fatto, ossia la “semplice” assenza dei concorrenti durante la sessione (fatta eccezione per il singolo esaminando): dunque, secondo la controparte, la suddetta affermazione sarebbe inidonea a dimostrare lo svolgimento della sessione in privato.

Tuttavia, si rileva nuovamente che è stata la stessa Commissione a verbalizzare che “*non /erano/ presenti gli altri candidati*”: pertanto, se la seduta fosse stata effettivamente pubblica, come preteso da controparte, **non è dato comprendere per quale ragione la Commissione esaminatrice ha ritenuto opportuno precisare l’assenza di tutti gli altri candidati.**

Non risulta credibile la ricostruzione operata dall’ASL, quindi, in quanto è inverosimile sostenere che tutti i candidati, contemporaneamente, abbiano deciso in autonomia di uscire dalla stanza di esame, di non volervi più rientrare e di non assistere

a nessuna delle prove degli altri concorrenti e che, inoltre, la Commissione abbia voluto solo verbalizzare tale circostanza.

Più realisticamente, invece, nonostante non siano state verbalizzate tutte le misure predisposte per svolgere la seduta di concorso in “privato”, ai candidati è stata impedita la partecipazione ai colloqui degli altri concorrenti e, tale circostanza, oltretutto, non solo è stata debitamente verbalizzata, ma risulta anche conseguente e coerente – per quanto illegittima – con le modalità di svolgimento della prova orale adottate dalla Commissione: **la stessa domanda, per ciascuna materia, rivolta a tutti i concorrenti.**

Si invita quindi l’ASL, quale soggetto pubblico che non può certamente sottrarsi all’accertamento della verità, a rivelare a codesto Ecc.mo TAR, nel presente giudizio, le modalità con le quali si è realmente svolta la prova orale nel concorso in questione.

Giova precisare ancora una volta che tutte le suddette circostanze sono state riferite dalla ricorrente e, oltretutto, sono state argomento di confronto tra i candidati esaminati: poiché l’ASL ha sostenuto (di fatto) che tali affermazioni sarebbero false (**nonostante l’assenza dei candidati durante i colloqui sia stata appositamente verbalizzata**), la Dott.ssa BORAZZO si riserva (se l’ASL persiste nel non ammettere come la prova orale si è svolta realmente) sin d’ora di proporre **querela di falso** avverso il “**VERBALE PROVA ORALE**”, nonché di formulare apposita **istanza istruttoria testimoniale**, finalizzata al definitivo accertamento in giudizio delle illegittime misure adottate dalla Commissione per l’espletamento della prova in questione; delle due l’una: **infatti, o la Commissione ha veramente proposto a tutti i candidati le stesse domande ed impedito ai concorrenti di assistere alle prove orali degli altri esaminandi o no.**

Ad ogni modo si ribadisce che la modalità di svolgimento concretamente adottata dalla Commissione ha violato irrimediabilmente la disciplina dettata in materia di concorsi, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale “*Con la formulazione di un solo identico quesito, per ciascuna delle cinque materie, la “medesima domanda” risultava proposta ai candidati.*

Per evitare conoscenze “anticipate” dei quesiti da parte dei partecipanti, questi venivano ammessi ad assistere alla prova, per scelta della Commissione, solo dopo lo svolgimento del proprio esame orale (a scalare) ...

La Commissione ha imposto un divieto/impedimento illegittimo non rispettoso della norma generale prevista dall'art. 6 comma 4 del Dpr 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, *che stabilisce, in modo inequivocabile, che:*

“Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione” (*norma riproposta, in modo analogo, anche in altre normative di settore, richiamate dal ricorrente*).

La circostanza che “altri soggetti” (esterni) potessero assistere alle prove di tutti i candidati rappresenta un elemento irrilevante al fine di poter sostenere l'effettiva “pubblicità “ della seduta; elemento giuridico che deve sussistere, primi fra tutti, in riferimento ai “reali contraddittori”, titolari di un “interesse qualificato”, e legittimati a tutelare posizioni raccordate ad eventuali azioni illegittime.

Il concetto di garanzia della “pubblicità” della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove; primi fra tutti i partecipanti alla selezione.

Dunque sia in favore di coloro che hanno già sostenuto il colloquio sia per quelli che ancora lo devono compiere.

Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Valori essenziali garantiti dall'ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia “preventiva”.

In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione.

A causa della decisione della Commissione di formulare le “stesse domande” (5) a tutti i candidati e di “limitare” la possibilità di accesso alla sala per poter assistere ai colloqui degli altri partecipanti, è scaturita una articolazione non coerente e rispettosa del vincolo, imprescindibile, di “pubblicità” della seduta.

Pubblicità che deve estendersi a “tutti” gli i soggetti coinvolti.” (TAR per la Sardegna, Sez. II, Sent. n. 227/2019).

L'obbligo di dare pubblicità alla prova orale di un concorso pubblico è stata ribadita più di recente anche dal TAR per la Calabria che, pronunciandosi sull'eccezione del ricorrente il quale – *a contrario* – aveva lamentato la partecipazione anche degli altri candidati del concorso alla sessione, ha statuito come segue: “*Altresì manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di imparzialità per essersi le prove orali svolte alla presenza degli altri candidati, anche di coloro che ancora doveva svolgere la prova orale. La tesi del ricorrente è – essa sì – in contrasto con il principio di diritto per cui, richiamati l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale “le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.PR. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala “aperta al pubblico”), è allora “evidente che la prescrizione dell'aula o sala “aperta al pubblico” non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a “terzi” estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposto” (Cons. Stato, Sez. III, 07/04/2014, n. 1622; TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 227; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 05/04/2019, n. 759)” (TAR per la Calabria, Sez. II, Sent. n. 967/2021).*”

I richiamati precedenti giurisprudenziali, si sottolinea nuovamente, sono conformi ai principi espressi dal Consiglio di Stato in una fattispecie del tutto analoga: “*In diritto, si osserva che le descritte modalità di svolgimento della prova in questione non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale “Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”) , ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.PR. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala “aperta al pubblico”)*”.

È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala “aperta al pubblico” non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si

tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a “terzi” estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

Non v'è dubbio, invero, che – come bene rilevato dal primo giudice – ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti ...

Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole. D'altro canto, le materie d'esame erano così vaste (diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione delle aziende sanitarie, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della privacy, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese) che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica” (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 1622/2014).

La modalità di prova orale adottata dalla Commissione nella fattispecie, dunque, è del tutto illegittima in quanto contrastante con la puntuale e specifica normativa dettata *in subiecta materia*, pertanto non garantendo la trasparenza della procedura selettiva.

Da ultimo, si evidenzia ancora una volta che la scelta adottata dalla Commissione non può astrattamente essere giustificata nemmeno in ragione delle misure adottate per contrastare l'emergenza da Covid-19, perdurante alla data di indizione del concorso: infatti, la Commissione esaminatrice è stata nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 417 in data 03.08.2022 (**doc. 6 cit.**): a tale data, tuttavia, lo stato di emergenza risultava già ampiamente cessato e quindi, anche alla data della prima seduta della Commissione, inevitabilmente successiva, non sussistevano eventuali superiori ragioni di carattere sanitario tali da giustificare le decisioni assunte per l'espletamento dell'esame orale.

Tutti i provvedimenti impugnati, dunque, risultano illegittimi e meritevoli di annullamento, anche alla luce di quanto rilevato con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Per l'effetto, si insiste affinché codesta Ecc.ma Sezione III del TAR per il Piemonte, nell'auspicato accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, voglia disporre l'integrale ripetizione della prova orale del concorso in questione.

A.II.

Sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.

Anche nel presente ricorso per motivi aggiunti, si evidenzia l'ulteriore profilo di illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati relativo alla mancata previsione dei criteri di valutazione della prova orale del concorso, cui è derivata di fatto l'assenza di motivazione in ordine alla valutazione attribuita all'esame della ricorrente, che perciò risulta ancor più illogica ed irragionevole.

Infatti, con riferimento alla prova pratica ed alla prova orale di concorso, nel Verbale n. 1 risulta indicato: "*b) relativamente alla prova pratica (punti max 20) ai candidati verrà proposta (mediante estrazione a sorte tra una terna di prove) la descrizione di 1 caso clinico inerente l'esecuzione di tecniche specifiche o atti connessi alla qualifica professionale richiesta.*

I criteri di valutazioni sono i seguenti a cui sono attribuiti punteggi di pari valore:

- *rispondenza a quanto richiesto*
- *livello di conoscenza dell'argomento*
- *completezza e spunti di originalità*
- *chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio*

c) relativamente alla prova orale (punti max 20), ai candidati verrà proposto un argomento/domanda, da estrarre a sorte, e sul quale verterà l'interrogazione. La correzione della prova avverrà tenendo conto dei seguenti parametri a cui sono stati attribuiti i singoli punteggi di pari valore:

- *rispondenza a quanto richiesto*
- *livello di conoscenza dell'argomento*
- *completezza e spunti di originalità*
- *chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio verrà proposta (mediante quesiti, ognuno fornito di alla materia oggetto del ai candidati verrà proposto un quale verterà l'interrogazione.*

Per la parte della prova orale riguardante la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera verrà proposta a tutti i candidati convocati nel medesimo giorno una domanda sull'uso dell'informatica e una sulla lingua straniera” (cfr. doc. 3 controparte).

Ebbene, in tale documento, così come nel Bando, non è chiarito quale fosse la “materia” oggetto del concorso, fatta eccezione per gli elementi di informatica e di lingua inglese.

In più, come già rilevato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, alla prova orale della ricorrente è stato assegnato un punteggio di 12/20 (insufficiente per il superamento della prova), con la seguente “motivazione”: *“Molto scarsa conoscenza della materia e dei quesiti posti. Scarsa completezza e capacità espositiva nella trattazione dell'argomento richiesto”*; la sua prova pratica, invece, è stata valutata con il punteggio di 17/20.

Peraltro, i tre possibili quesiti della prova pratica prevedevano la realizzazione di un progetto individuale educativo (**doc. 13 in atti**); il quesito “clinico” della prova orale n. 1 (estratto il giorno di prova – *cfr. doc. 3 in atti*), invece, era il seguente: *“Quali sono le parti imprescindibili che costituiscono un Progetto Individuale”*: all'evidenza, i quesiti delle due prove erano (e sono) del tutto speculari e, anzi, quello relativo alla prova pratica risulta anche maggiormente specifico e la sua soluzione richiedeva conoscenze più dettagliate ed approfondite.

Come detto, dunque, alla luce delle indicazioni recate dal Verbale n. 1, la valutazione espressa in merito al colloquio della Dott.ssa BORAZZO risulta ancor più illogica, posto che **i criteri di valutazione della prova pratica e della prova orale sono identici**: è quantomeno singolare, dunque, se non del tutto irragionevole, che la Commissione abbia rilevato scarse capacità espositiva e – soprattutto – conoscenza della “materia” nella risposta data dalla ricorrente alla domanda (più “generica”) della prova orale, e abbia invece valutato molto più che positivamente (con 17/20 punti!) la sua prova pratica, recante un quesito più specifico e particolareggiato.

La prova orale del concorso in discussione, quindi, è illegittima non solo per le ragioni evidenziate *sub A.I.*, ma anche in virtù delle palesi irragionevolezza ed illogicità della valutazione espressa in ordine alla prova orale della ricorrente.

B.

Sul periculum in mora.

Sussistendo, per le circostanze sopra esposte, il *fumus boni juris*, si evidenzia che il *periculum in mora* è ancora esistente *in re ipsa*, in quanto la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, nelle more della definizione del merito del giudizio, comporterebbe per la Dott.ssa BORAZZO un evidente ed ingiustificato danno sotto molteplici aspetti.

Infatti, gli atti impugnati, dei quali sono stati evidenziati i numerosi e gravi profili di illegittimità, sia nel ricorso principale che nel presente ricorso per motivi aggiunti, cui è derivata l'irregolare estromissione della ricorrente dalla procedura concorsuale, le impedirebbe la legittima possibilità di conseguire la posizione lavorativa oggetto di concorso e la relativa progressione di carriera o, comunque, di poter rientrare nella graduatoria in posizione **utile anche per essere assunta presso altre Aziende che attingano dalla graduatoria in menzione.**

Infatti, a quanto consta, l'ASL sta procedendo alla costituzione dei rapporti di lavoro a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, **mentre altre Aziende Sanitarie Locali stanno procedendo alle assunzioni dei concorrenti risultati idonei all'esito della procedura selettiva.**

In caso di (auspicato) accoglimento dei ricorsi, con conseguente ripetizione della prova orale, dunque, anche i concorrenti *medio tempore* assunti e le AA.SS.LL. che stanno utilizzando la graduatoria quivi impugnata potrebbero patire gravi pregiudizi.

Si evidenzia, inoltre, che nessun interesse pubblico può essere invocato a sostegno del mantenimento d'efficacia degli atti impugnati, assumendo particolare e preminente rilevanza la tutela dell'interesse al corretto svolgimento di una selezione del personale meritocratica, in ossequio al rispetto del principio della *par condicio* tra i candidati in una procedura concorsuale regolare e priva di gravi vizi come quella in esame.

C.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a..

A seguito di espressa istanza formulata nel ricorso principale, con Ordinanza collegiale n. 423/2023 l'Ecc.ma Sezione I del TAR per il Piemonte ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami nel termine di 40 giorni decorrenti dalla pubblicazione della predetta Ordinanza, e con le modalità ivi previste.

Pertanto, precisato che la ricorrente provvederà ad ottemperare a quanto statuito con il precitato provvedimento collegiale in ordine alla notificazione per pubblici proclami del ricorso principale, nei modi e nei tempi fissati, si insta affinché codesta Ecc.ma Sezione del TAR, qualora ritenuto necessario, voglia autorizzare e disporre la notificazione nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione del presente ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, con le modalità e nei termini che riterrà opportuni e che vorrà indicare nell'adottando provvedimento.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Sezione III del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione:

- **in via preliminare, occorrendo:** autorizzare e disporre la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con le modalità e nei termini che riterrà opportuni e che vorrà indicare nell'adottando decreto;
- **in via cautelare:** adottare idonea misura cautelare che sospenda l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati;
- **in via principale nel merito:** accogliere anche il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre al ricorso principale, poiché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati con entrambi ricorsi ed ivi espressamente indicati e richiamati, con conseguente ripetizione della prova orale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è soggetto al versamento per legge di contributo unificato per l'importo di € 325,00.

Si producono (segue numerazione precedente):

- 14) Copia del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice in versione integrale, redatto in data 28.11.2022.

Salvis juribus.

Torino, li 29.05.2023

(Avv. Francesco DAL PIAZ)